

CUB - Confederazione Unitaria di Base - federazione regionale Veneto

Al Direttore Generale
dell' Area Sanità e Sociale
della Regione Veneto

Dr. Luciano Flor

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

E p.c. Al Governatore della Regione Veneto

Dottor Luca Zaia

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

presidenza@regione.veneto.it

All' Assessore a Sanità, Servizi Sociali
della Regione Veneto

Dott.ssa Manuela Lanzarin

assessore.lanzarin@regione.veneto.it

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

Alla Direzione Risorse Strumentali SSR

risorsestrumentalissr@regione.veneto.it

Alla Direzione Programmazione Sanitaria -
LEA

programmazione sanitaria@regione.veneto.it

Mestre, 28 maggio 2021

Oggetto: nota prot. 238822: Indicazioni relative in ordine agli adempimenti di cui al Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 – richiesta di ritiro della circolare del 25 maggio 2021 - diffida.

Con nota prot. 238822 del 25 maggio 2021 l' Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha fornito ai Direttori Generali delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere, dell' Istituto Oncologico Veneto e di Azienda Zero indicazioni operative in ordine agli adempimenti previsti dall' art. 4 del D.L. n.

44/2021 (e ora dalla sua legge di conversione) ai fini dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, dirette ad "integrare" la disciplina normativa ivi prevista, introducendo una deviazione del relativo procedimento di accertamento.

Benché il comma 5 dell'art. 4 del Decreto attribuisca inequivocabilmente alle Aziende Sanitarie Locali di residenza dei singoli interessati la competenza relativa alla procedura di accertamento, come è riconosciuto nella nota medesima, ciononostante codesto Ufficio ha autonomamente articolato un procedimento parallelo (avviato già con la nota prot. 182866 del 21 aprile 2021), attuato mediante la delega delle funzioni di accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale ai singoli datori di lavoro, attraverso i rispettivi medici competenti (entrambe figure totalmente estranee al procedimento amministrativo previsto dal Decreto Legge), ai quali è stato demandato il compito di trasmettere agli interessati l'invito, previsto dalla prima parte del comma 5 dell'art. 4, a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.

I medesimi vengono ora chiamati, in base alla nota in oggetto, a trasmettere i nominativi degli interessati che risultano non vaccinati alle varie Aziende Sanitarie Locali competenti, le quali, dunque, si limiteranno a trasmettere ai primi l'invito formale, previsto dall'ultima parte del comma 5, a sottoporsi alla somministrazione della vaccinazione.

La deviazione procedimentale ideata da codesto Ufficio va ritenuta illegittima sotto diversi profili.

Il primo profilo di illegittimità va rinvenuto nel fatto che la delega di funzioni è avvenuta nella totale assenza di qualsivoglia potere attribuito alla Regione in relazione a tale frazione del procedimento, carenza che determina un manifesto vizio del procedimento amministrativo.

In secondo luogo, il coinvolgimento nella procedura di accertamento di altri soggetti non contemplati dalla disciplina normativa nazionale, ai quali codesto Ufficio ha arbitrariamente trasmesso gli elenchi del personale sanitario non vaccinato, in mancanza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso, integra un trattamento di dati relativi alla salute degli interessati privo di una base giuridica idonea a giustificarlo, **in aperto contrasto con la previsione, contenuta nel comma 4 dell'art. 4 del Decreto, che invita al "rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali"**.

Infine, la deviazione dall'iter procedimentale previsto dalla disciplina nazionale ha determinato un rilevante pregiudizio per i soggetti destinatari dell'obbligo, i quali ricevendo l'invito alla trasmissione della documentazione di cui al comma 5 dell'art. 4 **da un soggetto estraneo al procedimento amministrativo disciplinato da tale norma potrebbero non avere risposto per comprensibili ragioni di tutela della riservatezza dei dati relativi alla propria salute, al fine di evitare la**

trasmissione degli stessi a soggetti non istituzionalmente deputati a trattarli in base alla normativa in esame. Costoro, quindi, sono stati arbitrariamente e inaccettabilmente privati del diritto di interlocuzione con l'Azienda Sanitaria Locale, unica autorità competente in base al citato art. 4, diritto inevitabilmente connesso alla tutela della loro salute.

Non meno illegittima e straordinariamente grave appare la previsione dell'istituzione presso ogni Azienda Sanitaria Locale, titolare del potere di adottare l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, di non meglio precisate commissioni mediche, con il compito di sindacare le certificazioni, di cui al comma 2 dell'art. 4, di esonero o differimento della vaccinazione provenienti dai Medici di medicina generale, i quali sono chiamati a pronunciarsi, secondo scienza e coscienza, sulla base di una conoscenza non occasionale del loro assistito.

Una simile previsione appare del tutto arbitraria non soltanto perché non contemplata in nessuna disposizione del Decreto Legge n. 44/2021 (né nella sua legge di conversione), e perché non sono nemmeno indicati i criteri per la formazione di simili commissioni, **in spregio di ogni garanzia di imparzialità, ma anche, soprattutto, perché il giudizio dei componenti di tali commissioni potrebbe, in ipotesi, addirittura superare e porre nel nulla la valutazione delle condizioni di salute del singolo interessato formulata dal suo medico di medicina generale fondato, oltre che sulla conoscenza circostanziata della sua storia, anche, eventualmente, su esami clinici e approfondimenti diagnostici, e ispirato alla tutela della vita e della salute dello stesso.**

Si chiede, pertanto, al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto all'immediata revoca di tutte le disposizioni arbitrarie e manifestamente illegittime contenute nella nota prot. 238822 del 25 maggio 2021 e nella nota prot. 182866 del 21 aprile 2021, che l'aveva preceduta, e di non dare ulteriore corso alle iniziative sopra descritte, ravvisandosi nelle stesse rilevanti violazioni dei diritti soggettivi degli interessati, e determinando le stesse gravi vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021, che esporrebbero l'Amministrazione Regionale a plurime impugnazioni, con conseguente possibile addebito di responsabilità erariale.

Distinti saluti.-

Maria Teresa Turetta – segreteria regionale CUB Veneto

